

CLASS ACTION: BREVI CHIARIMENTI

Di Fernando Cannizzaro.-

CLASS ACTION



Alcuni amici di Internet mi hanno sollecitato, nei loro commenti, di approfondire l'argomento delle "azioni collettive" o "**Class action**". Dal momento che lo scopo principale di questo sito è quello di accontentare i navigatori di Internet, siamo lieti di farlo.

Premettiamo che tale istituto della "**Class Action**" è proprio degli USA : per Class Action , infatti, in tale Paese, s'intende un'azione legale posta in essere da uno o più persone membri di una stessa classe i quali chiedono che la soluzione di una questione comune avvenga, con effetto erga omnes, per tutti i componenti della classe di appartenenza. Un istituto del genere non vi è dubbio che realizza una sorta di economia processuale e certezza del diritto a tutti gli appartenenti alla categoria. Negli USA , infatti, oltre a ciò, i membri della stessa classe possono esperire anche un' azione individuale e non avvantaggiarsi dell'azione collettiva. Se, a contrario, stabiliscono di avvantaggiarsi dell' azione collettiva non devono fare nulla.

Nel nostro ordinamento la Legge Finanziaria 2008 ha previsto all'art. 2, comma 445, che le disposizioni di cui ai commi 446/449 istituiscano e disciplino l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, inserendo nell'ambito del Codice di Consumo (D.Lgs. 6-9-2005, n.206) l'art. 140 bis che regola la nuova procedura. Tale articolo statuisce che i "consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva.."

L'oggetto dell'azione collettiva risarcitoria è fissato dall'art. **140 bis del C.d C.** per cui all'